

COMUNE DI VALDENGO
(Provincia di Biella)

**Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale,
n. 34 del 04.08.2014**

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASI

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASI

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Soggetto attivo
- Art. 3. Indicazione analitica dei servizi indivisibili

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 4. Presupposto dell'imposta
- Art. 5. Esclusioni
- Art. 6. Soggetti passivi

TITOLO III – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

- Art. 7. Base imponibile
- Art. 8. Determinazione delle aliquote
- Art. 9. Detrazioni
- Art. 10. Riduzioni ed esenzioni

TITOLO IV – DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 11. Dichiarazioni
- Art. 12. Modalità di versamento
- Art. 13. Scadenze del versamento
- Art. 14. Somme di modesto ammontare
- Art. 15. Funzionario responsabile dell'imposta
- Art. 16. Accertamento
- Art. 17. Interessi
- Art. 18. Rimborsi
- Art. 19. Contenzioso
- Art. 20. Entrata in vigore
- Art. 21. Clausola di adeguamento

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 669 al 679 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii ed è riferita ai servizi indivisibili, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

Art. 3. Indicazione analitica dei servizi indivisibili

1. Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno determinati in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno determinati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4. Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU).

Art. 5. Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 4. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, e al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si siano protratti per almeno quindici giorni.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è definita dall'organo competente nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
5. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

TITOLO III – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 6. Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e ss.mm.ii.

Art. 7. Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446, del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli:

a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e ss.mm.ii, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

b) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

c) per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille. Tuttavia, per lo stesso anno 2014, nell'ultimo intervento normativo è stato stabilito che i Comuni possono applicare un'aliquota TASI aggiuntiva fino allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201/2011;

2. Qualora intervengano delle modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, che contengono le disposizioni di cui al comma precedente, oppure altre modificazioni, che vadano ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazioni di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può deve essere portato in detrazione dall'imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui all'art. 8, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui all'art. 9, restando nella facoltà del Consiglio Comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

Art. 8. Detrazioni

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale, che determina le aliquote TASI di cui al precedente art. 7, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, a favore dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché a favore dei cittadini italiani iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

2. Qualora siano stabilite delle modificazioni normative al comma 731 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che contengono le disposizioni di cui al comma precedente, oppure altre modificazioni,

che vadano ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazioni di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Art. 9. Riduzioni ed esenzioni

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale, che determina le aliquote TASI di cui al precedente art. 8, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, nei seguenti casi:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora abituale, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

2. Qualora siano stabilite delle modificazioni normative al comma 731 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che contengono le disposizioni di cui al comma precedente, oppure altre modificazioni, che vadano ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazioni di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 10. Dichiarazioni

1. I soggetti passivi TASI devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello il cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili valgono anche in riferimento alla TASI.

Art. 11. Modalità di versamento

1. La TASI è, salvo diversa disposizione, autoliquidata dal soggetto passivo e versata in forma spontanea utilizzando il modello F24.

2. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati con le informazioni necessarie per la determinazione dell'importo della TASI dovuta, fermo restando che in caso di mancata ricezione dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto.

3. Si considerano, comunque, regolarmente eseguiti i versamenti TASI:

- effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che il debito d'imposta per gli immobili in contitolarità sia stato regolarmente assolto;
- effettuati in caso di successione da erede per conto degli altri od a nome del de-cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della denuncia di successione.

Art. 12. Scadenze del versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate a scadenza semestrale, salvo diversa disposizione normativa.

2. E' consentito al contribuente il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art. 13. Somme di modesto ammontare

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 22, sia inferiore ad € 5,00.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

3. Non si procede al rimborso per importi annuali inferiori al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 14. Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Comune designa il funzionario responsabile TASI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree

assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 15. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 100,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino ad un massimo di 8 rate mensili (versamento minimo € 20,00), oltre agli interessi di legge. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 16. Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
5. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 17. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 18. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 17, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Su specifica istanza del contribuente è possibile richiedere l'autorizzazione a procedere alla compensazione delle somme a credito dovute per la medesima imposta in occasione della scadenza di versamento immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito d'imposta; sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche compiute, il funzionario responsabile autorizza la compensazione, rilasciando al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensabili per ogni annualità d'imposta.

Art. 19. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

3. Si applicano, altresì, gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 20. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Art. 21. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.